

Como, luglio 2016

**Circolare Mensile**

**GIUGNO 2016: NOVITÀ** ..... 2

---

1	Emendabilità delle dichiarazioni fiscali - Ambito applicativo e termini - Pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione.....	2
2	Anomalie relative alle dichiarazioni dei redditi per il 2012 - Comunicazioni ai contribuenti.....	3
3	Anomalie nei dati relativi agli studi di settore - Comunicazioni ai contribuenti.....	5
4	Anomalie relative alla tassazione dei trattamenti di fine rapporto superiori a un milione di euro - Comunicazioni ai contribuenti .....	5
5	Disciplina delle franchigie fiscali applicabili alle importazioni di modesto valore - Estensione ai servizi accessori .....	7
6	Autotrasportatori - Riduzione dei pedaggi autostradali in relazione all'anno 2015 - Modalità e termini di presentazione delle domande .....	8
7	Regime agevolato per i lavoratori "impatriati" - Disposizioni attuative .....	11
8	Credito d'imposta per la ristrutturazione delle sale cinematografiche - Modalità di utilizzo.....	11
9	Agevolazioni per la zona franca urbana della Lombardia - Modalità di fruizione.....	12

1	<p><b>EMENDABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI FISCALI - AMBITO APPLICATIVO E TERMINI - PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE</b></p>
	<p>Con la sentenza 30.6.2016 n. 13378, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato l'ambito applicativo della dichiarazione fiscale integrativa, sia sul versante procedurale-amministrativo che contenzioso, al fine di eliminare i contrastanti orientamenti che si erano delineati.</p>
1.1	<p><b>TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE</b> Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione confermano che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai sensi dell'art. 2 co. 8-<i>bis</i> del DPR 322/98, qualora la dichiarazione integrativa comporti un minor reddito o, comunque, un minor debito d'imposta o un maggior credito (c.d. integrativa "a favore del contribuente"), la dichiarazione può essere emendata solo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, potendo compensare nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, il credito che ne deriva;</li> <li>• qualora, invece, la dichiarazione integrativa sia "a sfavore del contribuente", può essere presentata entro il termine decadenziale per l'accertamento, ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98.</li> </ul> <p>In analogia con la riforma del ravvedimento operoso effettuata dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), sembra che la dichiarazione integrativa "a sfavore del contribuente" possa essere presentata anche a controllo fiscale iniziato, sempre che non sia stato ancora notificato l'atto impositivo.</p>
1.2	<p><b>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO</b> Spirato il suddetto termine per la presentazione della dichiarazione integrativa "a favore del contribuente", la Cassazione conferma che non viene però meno la possibilità, per il contribuente stesso, di presentare la domanda di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73, entro il termine decadenziale di 48 mesi dal pagamento.</p>
1.3	<p><b>EMENDABILITÀ NEL CORSO DEL CONTENZIOSO</b> La Cassazione afferma inoltre che il contribuente, indipendentemente dalle modalità e dai termini della dichiarazione integrativa (di cui all'art. 2 del DPR 322/98) e dell'istanza di rimborso (di cui all'art. 38 del DPR 602/73), in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.</p> <p>Il contribuente, in sede di ricorso contro la cartella di pagamento emessa sulla base della dichiarazione, può quindi contestare il merito della pretesa anche sulla base di errori od omissioni presenti nella dichiarazione, indipendentemente dai termini indicati dall'art. 2 del DPR 322/98 e dall'art. 38 del DPR 602/73, che si riferiscono alla sola fase amministrativa.</p> <p>Si conferma dunque l'orientamento favorevole al contribuente, già espresso in tema di censura sull'IRAP per mancanza dell'autonoma organizzazione (Cass. 22.1.2014 n. 1263) e sull'adeguamento al reddito minimo per le società di comodo (Cass. 21.6.2016 n. 12777), ove, successivamente alla condotta tenuta in dichiarazione, erano stati omessi i versamenti.</p> <p><b><i>Decadenze previste da disposizioni normative</i></b></p> <p>Quanto sopra esposto non vale però se l'irretrattabilità del dato indicato (o da indicare) nella dichiarazione ha fondamento normativo.</p> <p>La Cassazione, infatti, stabilisce che il principio della generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze stabilite da specifiche disposizioni normative.</p>

<b>2</b>	<b>ANOMALIE RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PER IL 2012 - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI</b>															
	Al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e l'emersione spontanea delle basi imponibili, con il provv. 24.6.2016 n. 100892, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di invio ai contribuenti di comunicazioni di anomalia in relazione al contenuto delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2012 (730/2013 o UNICO 2013).															
<b>2.1</b>	<p><b>TIPOLOGIE DI REDDITI INTERESSATE</b></p> <p>Le possibili anomalie riguardano le seguenti tipologie di redditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e ss. del TUIR, derivanti dalla tassazione ordinaria della locazione non finanziaria di fabbricati, ovvero dal regime alternativo opzionale della "cedolare secca";</li> <li>• redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e ss. del TUIR;</li> <li>• assegni periodici di cui agli artt. 50 e ss. del TUIR;</li> <li>• redditi di partecipazione di cui agli artt. 4, 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all'art. 116 del TUIR;</li> <li>• redditi diversi, di cui all'art. 67 del TUIR;</li> <li>• redditi di lavoro autonomo non professionale, di cui all'art. 53 co. 2 del TUIR;</li> <li>• redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'IRES e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all'art. 44 co. 1 lett. e) ed f) del TUIR;</li> <li>• redditi d'impresa con riguardo alle rate annuali di plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli artt. 86 e 88 del TUIR.</li> </ul> <p>In particolare, le presunte anomalie relative ai suddetti redditi, non correttamente indicati nella dichiarazione relativa al 2012, derivano dai seguenti "incroci" dei dati.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">REDDITI CHE NON RISULTANO DICHIARATI</th> <th style="text-align: center;">FONTE DELL'INFORMAZIONE CHE HA CONSENTITO L'INCROCIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redditi di lavoro dipendente e assimilati</td> <td>Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta</td> </tr> <tr> <td>Assegni periodici corrisposti dall'ex coniuge</td> <td>Modello 730 o modello UNICO presentato dall'ex coniuge</td> </tr> <tr> <td>Redditi di partecipazione in società di persone o in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza</td> <td>Modello UNICO SP o modello UNICO SC presentato dalla società</td> </tr> <tr> <td>Redditi di capitale relativi ad utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali</td> <td>Modello 770 presentato dalla società o ente</td> </tr> <tr> <td>Redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi</td> <td>Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta</td> </tr> <tr> <td>Redditi d'impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale)</td> <td>Opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel modello UNICO PF</td> </tr> </tbody> </table>		REDDITI CHE NON RISULTANO DICHIARATI	FONTE DELL'INFORMAZIONE CHE HA CONSENTITO L'INCROCIO	Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta	Assegni periodici corrisposti dall'ex coniuge	Modello 730 o modello UNICO presentato dall'ex coniuge	Redditi di partecipazione in società di persone o in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza	Modello UNICO SP o modello UNICO SC presentato dalla società	Redditi di capitale relativi ad utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali	Modello 770 presentato dalla società o ente	Redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi	Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta	Redditi d'impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale)	Opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel modello UNICO PF
REDDITI CHE NON RISULTANO DICHIARATI	FONTE DELL'INFORMAZIONE CHE HA CONSENTITO L'INCROCIO															
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta															
Assegni periodici corrisposti dall'ex coniuge	Modello 730 o modello UNICO presentato dall'ex coniuge															
Redditi di partecipazione in società di persone o in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza	Modello UNICO SP o modello UNICO SC presentato dalla società															
Redditi di capitale relativi ad utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali	Modello 770 presentato dalla società o ente															
Redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi	Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta															
Redditi d'impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale)	Opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel modello UNICO PF															
<b>2.2</b>	<b>CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA</b>															
	<p>L'Agenzia delle Entrate provvede quindi a comunicare ai contribuenti interessati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, ai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;</li> <li>• gli estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti, ovvero l'importo della rata</li> </ul>															

<p><i>segue</i></p>	<p>annuale di plusvalenze/sopravvenienze;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'importo del reddito e/o della rata annuale parzialmente o totalmente omessi.</li> </ul> <p><b>Cassetto fiscale</b></p> <p>Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà invece disponibile all'interno del "Cassetto fiscale" del contribuente, nella nuova sezione "L'Agenzia scrive", dedicata alle comunicazioni <i>pro-compliance</i>.</p>
<p><b>2.3</b></p>	<p><b>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</b></p> <p>Le suddette comunicazioni sono trasmesse al contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dal contribuente stesso;</li> <li>• ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco INI-PEC istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.</li> </ul> <p>Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.</p>
<p><b>2.4</b></p>	<p><b>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</b></p> <p>I contribuenti interessati, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono, mediante invio di una <i>email</i> all'indirizzo di posta elettronica riportato nella comunicazione ricevuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• oppure segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti e in grado di giustificare le presunte anomalie.</li> </ul> <p>Per effettuare tali comunicazioni, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• telefonare al numero 848.800.444 (da telefono fisso, tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06/96668907 (da cellulare, costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17; in entrambi i casi occorre selezionare l'opzione "servizi con operatore &gt; comunicazione accertamento";</li> <li>• oppure contattare uno degli Uffici Territoriali della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.</li> </ul> <p><b>Trasmissione di documentazione</b></p> <p>È inoltre possibile trasmettere documentazione tramite il Canale di assistenza CIVIS.</p>
<p><b>2.5</b></p>	<p><b>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI</b></p> <p>Gli errori e le omissioni eventualmente commessi possono essere regolarizzati mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p> <p>In particolare, il ravvedimento avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98;</li> <li>• versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni in misura ridotta, riportando nel modello F24 il codice atto indicato nella comunicazione ricevuta.</li> </ul> <p>Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso, in relazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata o controllo formale della dichiarazione (artt. 36-<i>bis</i> e 36-<i>ter</i> del DPR 600/73);</li> <li>• un atto di accertamento.</li> </ul>

<b>3</b>	<b>ANOMALIE NEI DATI RELATIVI AGLI STUDI DI SETTORE - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI</b>
	L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 1.6.2016 n. 85525, ha individuato 62 tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore per il triennio 2012-2013-2014, che sono oggetto di apposita segnalazione al contribuente.
<b>3.1</b>	<p><b>TIPOLOGIE DI ANOMALIE</b></p> <p>Di seguito si indicano le anomalie più significative oggetto di segnalazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• irregolarità tra gli ammontari indicati di esistenze iniziali e rimanenze finali;</li> <li>• anomalie nella gestione del magazzino;</li> <li>• incongruenze tra i dati indicati nel Quadro F - Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel Quadro T - Congiuntura economica;</li> <li>• anomalie relative ai beni strumentali e agli ammortamenti;</li> <li>• per i professionisti, mancata indicazione del numero di "Ore settimanali dedicate all'attività" o del numero di "Settimane di lavoro nell'anno";</li> <li>• squadrature tra i dati indicati in UNICO 2015 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli studi di settore, per importi superiori a 2.000,00 euro;</li> <li>• indicazione della causa di esclusione riconducibile al non normale svolgimento dell'attività.</li> </ul>
<b>3.2</b>	<p><b>INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI</b></p> <p>Le comunicazioni di anomalia sono rese disponibili nel "Cassetto fiscale" del contribuente. Del loro "recapito" è data previamente informazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'intermediario tramite Entratel, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di UNICO 2015;</li> <li>• al contribuente tramite PEC, nel caso in cui non sia stato appositamente delegato l'intermediario.</li> </ul> <p>Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, l'invito ad accedere al "Cassetto fiscale" viene comunicato anche via <i>email</i> ordinaria o SMS.</p>
<b>3.3</b>	<p><b>SOFTWARE "COMUNICAZIONI 2016"</b></p> <p>I contribuenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono fornire chiarimenti e precisazioni tramite il <i>software</i> gratuito "Comunicazioni 2016".</p>
	<p><b>RAVVEDIMENTO OPEROSO</b></p> <p>Qualora il contribuente riconoscesse di aver commesso errori od omissioni nell'indicazione dei dati degli studi di settore, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p>
<b>4</b>	<b>ANOMALIE RELATIVE ALLA TASSAZIONE DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO SUPERIORI A UN MILIONE DI EURO - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI</b>
	Al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e l'emersione spontanea delle basi imponibili, con il provv. 21.6.2016 n. 97991, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di invio di comunicazioni di anomalia ai soggetti che hanno percepito indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa superiori a un milione di euro, senza assoggettare a tassazione ordinaria la quota eccedente.
<b>4.1</b>	<p><b>DEROGA AL REGIME DI TASSAZIONE SEPARATA</b></p> <p>Con l'art. 24 co. 31 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214 (c.d. "Mano-</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>vra Monti”), è stato infatti introdotto il regime di tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, per l’importo che eccede un milione di euro delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indennità di fine rapporto di cui all’art. 17 co. 1 lett. a) del TUIR, cioè del TFR e delle indennità equipollenti dei lavoratori dipendenti; indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50 co. 1 lett. c-bis) del TUIR, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, di cui all’art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR, ad esempio il trattamento di fine mandato degli amministratori di società (TFM).</li> </ul> <p><b>Decorrenza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il nuovo regime si applica con effetto retroattivo, in relazione alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dall’1.1.2011.</li> </ul>
<p><b>4.2</b></p>	<p><b>CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DI ANOMALIA</b></p> <p>L’Agenzia delle Entrate provvede a comunicare ai contribuenti interessati le anomalie emerse a seguito dell’esame dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dichiarati dai percipienti le indennità di fine rapporto;</li> <li>• rispetto a quelli comunicati dai sostituti d’imposta che le hanno erogate.</li> </ul> <p>Nello specifico, la comunicazione contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili alle indennità e ai compensi eccedenti un milione di euro corrisposti a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché alla modalità di tassazione operata dal sostituto d’imposta;</li> <li>• gli estremi del modello di dichiarazione presentato nel quale non risultano dichiarate in tutto o in parte le indennità percepite;</li> <li>• l’importo del reddito dichiarato e di quello parzialmente o totalmente omesso, nonché le ritenute operate dal sostituto d’imposta sulla quota di indennità erroneamente assoggettata a tassazione separata, da utilizzare come ritenute a titolo d’acconto della tassazione ordinaria dovuta.</li> </ul>
<p><b>4.3</b></p>	<p><b>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</b></p> <p>Le suddette comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.</p>
<p><b>4.4</b></p>	<p><b>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</b></p> <p>I contribuenti interessati, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono, mediante invio di una <i>email</i> all’indirizzo di posta elettronica riportato nella comunicazione ricevuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate;</li> <li>• oppure segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti e in grado di giustificare la presunta anomalia.</li> </ul>
<p><b>4.5</b></p>	<p><b>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI</b></p> <p>Le violazioni eventualmente commesse possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni per infedele dichiarazione in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p> <p>Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso, in relazione ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell’Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un “avviso bonario” a seguito di liquidazione automatizzata o controllo formale della dichiarazione (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73);</li> <li>• un atto di accertamento.</li> </ul>

5	<p><b>DISCIPLINA DELLE FRANCHIGIE FISCALI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI DI MODESTO VALORE - ESTENSIONE AI SERVIZI ACCESSORI</b></p>
	<p>Con il DM 29.4.2016 n. 96, pubblicato sulla G.U. 7.6.2016 n. 131, emanato in attuazione dell'art. 12 co. 2 della L. 115/2015, è stato modificato il DM 5.12.97 n. 489, disponendo che la franchigia dai diritti doganali prevista per le piccole spedizioni prive di carattere commerciale e per le spedizioni di valore trascurabile, di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE, si applica anche ai servizi ad esse accessori (servizi di trasporto, di assicurazione, ecc.).</p>
5.1	<p><b>QUADRO NORMATIVO - LA LEGGE EUROPEA 2014</b></p> <p>L'emanazione del DM 96/2016, che modifica il DM 5.12.97 n. 489 in materia di franchigie dai diritti doganali, si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore, in data 18.8.2015, della L. 29.7.2015 n. 115 (legge europea 2014), con la quale il regime di non imponibilità IVA previsto per le importazioni di modesto valore è stato esteso ai relativi servizi accessori.</p> <p>Infatti, la L. 115/2015, all'art. 12 co. 2, ha disposto l'adozione di un apposito regolamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo di coordinare la disciplina in materia di franchigie doganali con la nuova disciplina ai fini IVA.</p>
5.2	<p><b>DISCIPLINA IVA DELLE "PICCOLE IMPORTAZIONI"</b></p> <p>L'art. 143 lett. b) e c) della direttiva 2006/112/CE prevede l'applicazione del regime di non imponibilità IVA per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le importazioni definitive di beni di valore "trascurabile", di cui alla direttiva 2009/132/CE (che ha sostituito la direttiva 83/181/CEE);</li> <li>• le importazioni di beni oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, di cui alla direttiva 2006/79/CE, qualora i beni siano spediti da un privato residente in un Paese terzo ad un altro privato residente in uno Stato membro.</li> </ul> <p>Restano escluse da tale agevolazione le importazioni concernenti i prodotti alcolici, i profumi, i tabacchi e i prodotti del tabacco.</p> <p><b>Spedizioni di beni di valore trascurabile</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 23 della direttiva 2009/132/CE, le "importazioni di beni di valore trascurabile" sono le spedizioni che riguardano beni di valore complessivo non superiore a 10,00 euro, innalzabile fino a 22,00 euro dagli Stati membri.</p> <p><b>Piccole spedizioni prive di carattere commerciale</b></p> <p>La direttiva 2006/79/CE definisce "piccole spedizioni prive di carattere commerciale" quelle che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono svolte con carattere occasionale;</li> <li>• riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per loro natura o quantità, escludono qualsiasi interesse di ordine commerciale;</li> <li>• riguardano merci il cui valore complessivo non supera l'importo di 45,00 euro;</li> <li>• sono inviate al destinatario senza che siano previsti pagamenti di alcun genere.</li> </ul>
5.3	<p><b>DISCIPLINA IVA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLE IMPORTAZIONI</b></p> <p>A norma dell'art. 144 della direttiva 2006/112/CE, il regime di non imponibilità IVA si applica alle prestazioni di servizi a titolo oneroso "connesse con l'importazione dei beni", purché il relativo valore sia già stato compreso nella base imponibile IVA dei beni importati, ai sensi dell'art. 86 paragrafo 1 lett. b) della medesima direttiva. Tale previsione è volta ad evitare che uno stesso servizio, già assoggettato ad IVA al momento del passaggio in dogana, sia nuovamente assoggettato ad imposta durante l'esecuzione del trasporto nello Stato membro.</p> <p>Tuttavia, come anticipato, l'art. 143 della direttiva 2006/112/CE prevede la non imponibilità IVA all'importazione per le piccole spedizioni prive di carattere commerciale</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>e per quelle aventi ad oggetto beni di valore trascurabile, con la conseguenza che anche i servizi di trasporto ad esse accessori beneficiano dell'applicazione del medesimo regime, ancorché non assoggettati ad IVA in dogana.</p> <p>Diversamente, fino all'entrata in vigore della legge europea 2014 (L. 115/2015), la normativa italiana stabiliva che i costi di trasporto accessori alle importazioni di beni, anche di modesto valore, potevano beneficiare del regime di non imponibilità IVA soltanto a condizione che gli stessi non solo risultassero inclusi nella base imponibile IVA, ma fossero stati assoggettati ad imposta all'atto dell'importazione (art. 9 co. 1 n. 4) del DPR 633/72, in combinato disposto con il successivo art. 69 co. 1).</p> <p>Con la L. 115/2015, la norma nazionale viene adeguata a quella comunitaria; il nuovo n. 4-bis) inserito nell'art. 9 co. 1 del DPR 633/72, infatti, stabilisce che anche i servizi accessori alle piccole spedizioni prive di carattere commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile beneficiano del regime di non imponibilità IVA, a prescindere dal loro assoggettamento all'imposta in sede di importazione.</p> <p>Resta fermo che, ai fini dell'applicazione di detto regime, i servizi di trasporto, assicurazione, commissione, imballaggio, ecc. devono essere inclusi nella base imponibile IVA determinata ai sensi dell'art. 69 del DPR 633/72, così che sia dimostrata la loro accessorietà rispetto all'importazione dei beni.</p> <p>Si ricorda che l'intervento del legislatore nazionale si è reso necessario al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2012/2088, avviata dalla Commissione europea.</p>
<p><b>5.4</b></p>	<p><b>COORDINAMENTO FRA LA DISCIPLINA IVA E LA DISCIPLINA DELLE FRANCHIGIE FISCALI</b></p> <p>Il DM 5.12.97 n. 489, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal DM 29.4.2016 n. 96, ammetteva in franchigia dai diritti doganali le importazioni di merci per le quali l'art. 143 lett. b) e c) della direttiva 2006/112/CE prevede la non imponibilità ai fini IVA, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le merci il cui valore intrinseco, all'atto dell'importazione, non ecceda complessivamente 22,00 euro, al netto delle spese di trasporto e di assicurazione (art. 5 del DM 489/97);</li> <li>• per le merci che sono oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato in territorio doganale comunitario (artt. 7 e 8 del DM 489/97).</li> </ul> <p>Tuttavia, anteriormente alle modifiche in parola, nulla veniva disposto in merito al trattamento dei servizi accessori.</p> <p>Pertanto, in attuazione dell'art. 12 co. 2 della L. 115/2015, il DM 96/2016 ha modificato il suddetto regolamento, stabilendo che sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali, a prescindere dal loro ammontare, anche i servizi accessori alle spedizioni di beni di valore trascurabile e alle piccole spedizioni prive di carattere commerciale (artt. 5 co. 1-bis e 7 co. 1-bis del DM 489/97).</p>
<p><b>5.5</b></p>	<p><b>DECORRENZA</b></p> <p>Il DM 96/2016 è entrato in vigore il 22.6.2016, per cui, a partire da tale data, la disciplina contenuta nel DM 489/97, in materia di franchigie dai diritti doganali per le spedizioni di beni di valore trascurabile e le piccole spedizioni prive di carattere commerciale, risulta modificata e allineata alla relativa disciplina ai fini IVA di cui all'art. 9 co. 1 n. 4-bis) del DPR 633/72.</p>
<p><b>6</b></p>	<p><b>AUTOTRASPORTATORI - RIDUZIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI IN RELAZIONE ALL'ANNO 2015 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p>
	<p>Con la delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15.6.2016 n. 6, pubblicata sulla G.U. 21.6.2016 n. 143, sono state stabilite le modalità di riduzione compensata dei pedaggi autostradali:</p>



segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a favore degli autotrasportatori di cose per conto terzi o per conto proprio;</li> <li>• in relazione all'anno 2015.</li> </ul>												
6.1	<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b></p> <p>Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2015, come determinate dal presente provvedimento, possono essere richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalle imprese, dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili che, alla data del 31.12.2014 ovvero nel corso dell'anno 2015, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;</li> <li>• dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2014 ovvero nel corso dell'anno 2015, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 26.3.92 n. 881;</li> <li>• dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31.12.2014 ovvero nel corso dell'anno 2015, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della L. 6.6.74 n. 298;</li> <li>• dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2014 ovvero nel corso dell'anno 2015, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.</li> </ul> <p>Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale dall'1.1.2015, ovvero titolari di licenza in conto proprio dall'1.1.2015, possono richiedere le riduzioni dei pedaggi per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo ovvero dopo la data di rilascio della licenza in conto proprio.</p>												
6.2	<p><b>PEDAGGI AUTOSTRADALI INTERESSATI</b></p> <p>I pedaggi autostradali interessati dalle riduzioni in esame sono quelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuati dai veicoli appartenenti alle classi B3, B4 e B5, di categoria ecologica Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 e superiori;</li> <li>• effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;</li> <li>• a riscossione differita mediante fatturazione, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30.4.2016.</li> </ul>												
6.3	<p><b>AMMONTARE DELLE RIDUZIONI</b></p> <p>La riduzione dei pedaggi autostradali si applica secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti coefficienti:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,50 per i veicoli Euro 3;</li> <li>– 1,00 per i veicoli Euro 4;</li> <li>– 2,00 per i veicoli Euro 5;</li> <li>– 2,50 per i veicoli Euro 6 e superiori;</li> </ul> </li> <li>• applicazione delle percentuali di riduzione per scaglioni di fatturato annuo, secondo le seguenti misure:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="343 1753 1372 2000"> <thead> <tr> <th data-bbox="343 1753 914 1794">Fatturato annuo</th> <th data-bbox="914 1753 1372 1794">Percentuale di riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="343 1794 914 1836">Da 200.000,00 a 400.000,00 euro</td> <td data-bbox="914 1794 1372 1836">4,33%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1836 914 1879">Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro</td> <td data-bbox="914 1836 1372 1879">6,50%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1879 914 1921">Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro</td> <td data-bbox="914 1879 1372 1921">8,67%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1921 914 1964">Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro</td> <td data-bbox="914 1921 1372 1964">10,83%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1964 914 2000">Oltre 5.000.000,00 di euro</td> <td data-bbox="914 1964 1372 2000">13%</td> </tr> </tbody> </table>	Fatturato annuo	Percentuale di riduzione	Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	4,33%	Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	6,50%	Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	8,67%	Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	10,83%	Oltre 5.000.000,00 di euro	13%
Fatturato annuo	Percentuale di riduzione												
Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	4,33%												
Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	6,50%												
Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	8,67%												
Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	10,83%												
Oltre 5.000.000,00 di euro	13%												

<p><i>segue</i></p>	<p><b>Pedaggi notturni</b> Sono previste ulteriori riduzioni in relazione ai pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22.00 ed entro le ore 2.00, ovvero uscita prima delle ore 6.00.</p>
<p>6.4</p>	<p><b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIDUZIONE DEI PEDAGGI</b> Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate dei pedaggi relativi all'anno 2015, devono presentare un'apposita domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in via telematica, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito Internet del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (<a href="http://www.alboautotrasporto.it">www.alboautotrasporto.it</a>);</li> <li>• firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, a pena di inammissibilità.</li> </ul> <p>La procedura di presentazione della domanda prevede due fasi ad intervalli temporali differiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fase 1: prenotazione della domanda, finalizzata all'inserimento dei dati identificativi del soggetto richiedente e dei codici cliente ad esso imputabili, come rilasciati dalla società di gestione dei pedaggi; tale fase si svolge dalle ore 9.00 del 22.6.2016 e fino alle ore 14.00 del 13.7.2016;</li> <li>• fase 2: presentazione della domanda, finalizzata all'abbinamento dei codici cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti; tale fase si svolge dalle ore 9.00 del 21.7.2016 e fino alle ore 14.00 del 31.8.2016.</li> </ul> <p>Ai fini della compilazione della domanda, sul suddetto sito è disponibile un manuale utente.</p> <p><b>Imprese estere</b> Le imprese o i consorzi di imprese di nazionalità estera, non facenti parte di cooperative, consorzi e società consortili aventi sede in Italia, ai fini del controllo delle caratteristiche dei veicoli dichiarati i cui dati non sono presenti nel CED della Motorizzazione, sono tenute ad inviare le carte di circolazione di ciascun veicolo indicato in sede di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it">albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it</a>,</li> <li>• entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.</li> </ul> <p><b>Pagamento dell'imposta di bollo</b> La presentazione della domanda richiede il pagamento della marca da bollo, che va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della presentazione della domanda, il richiedente deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato centrale effettuerà gli opportuni riscontri. L'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento, per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.</p>
<p>6.5</p>	<p><b>APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI</b> Le riduzioni spettanti vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi autostradali, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.</p>
<p>6.6</p>	<p><b>EFFETTUAZIONE DEI RIMBORSI</b> Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.</p>

<b>7</b>	<b>REGIME AGEVOLATO PER I LAVORATORI "IMPATRIATI" - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b>
	<p>Con il DM 26.5.2016, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 8.6.2016 n. 132, sono state definite le disposizioni attuative del nuovo regime speciale per i c.d. lavoratori "impatriati", di cui all'art. 16 del DLgs. 14.9.2015 n. 147, applicabile dall'anno 2016.</p> <p>In base a tale regime, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del TUIR, concorre a formare il reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare.</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si veda la Circolare Mensile di marzo 2016.</p>
<b>7.1</b>	<p><b>CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL REGIME DI FAVORE</b></p> <p>L'agevolazione trova applicazione al verificarsi delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;</li> <li>• l'attività lavorativa è svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;</li> <li>• l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta;</li> <li>• i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal DLgs. 28.6.2012 n. 108 e dal DLgs. 6.11.2007 n. 206.</li> </ul> <p>Sono altresì destinatari dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più;</li> <li>• i cittadini dell'Unione europea che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione <i>post lauream</i>.</li> </ul>
<b>7.2</b>	<p><b>DURATA DELL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>In presenza delle suddette condizioni, l'agevolazione si applica per il periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento in Italia e per i quattro successivi.</p>
<b>7.3</b>	<p><b>DIVIETO DI CUMULO</b></p> <p>La fruizione dei benefici in esame è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali previsti per il rientro dei ricercatori dall'estero, di cui all'art. 44 del DL 78/2010 conv. L. 122/2010.</p>
<b>7.4</b>	<p><b>DECADENZA</b></p> <p>Il beneficiario degli incentivi in esame decade dal diritto agli stessi laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni.</p> <p>In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.</p>
<b>8</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE - MODALITÀ DI UTILIZZO</b>
	<p>Con il provv. 20.6.2016 n. 97054, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di utilizzo del credito d'imposta per la ristrutturazione delle sale cinematografiche, disciplinato dall'art. 6 co. 2-bis - 2-sexies del DL 31.5.2014 n. 83 conv. L. 29.7.2014 n. 106 e dal DM 12.2.2015.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto esclusivamente con riferimento all'anno 2015, per effetto dell'abrogazione delle suddette disposizioni ad opera dell'art. 1 co. 333 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si veda la Circolare Mensile di marzo 2015.</p>

8.1	<p><b>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;</li> <li>• presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</li> </ul> <p>Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l'importo concesso a ciascuna di esse, nonché eventuali variazioni o revoche.</p>
8.2	<p><b>CODICE TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b></p> <p>Per effettuare la compensazione nel modello F24, occorre utilizzare il codice tributo "6871", denominato "<i>Tax credit sale cinematografiche storiche - art. 6, c. 2-bis, DL n. 83/2014</i>", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 24.6.2016 n. 49.</p> <p><b>Compilazione del modello F24</b></p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");</li> <li>• il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno cui si riferisce il credito d'imposta, nel formato "AAAA".</li> </ul>
8.3	<p><b>CONTROLLI AUTOMATIZZATI</b></p> <p>Per ciascun modello F24 ricevuto, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati, sulla base dei dati ricevuti dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.</p> <p>Il modello F24 è scartato nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio;</li> <li>• oppure l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo.</li> </ul> <p>Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p>
9	<p><b>AGEVOLAZIONI PER LA ZONA FRANCA URBANA DELLA LOMBARDIA - MODALITÀ DI FRUIZIONE</b></p> <p>Con il provv. 6.6.2016 n. 87040, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle microimprese localizzate nella zona franca urbana (ZFU) in Lombardia.</p> <p>L'art. 1 co. 445 - 453 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha infatti istituito una zona franca nei territori di alcuni Comuni della Regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e del 29.5.2012, al fine di consentire alle imprese ivi localizzate di beneficiare di alcune delle agevolazioni previste per le zone franche urbane dall'art. 1 co. 340 e ss. della L. 296/2006.</p>
9.1	<p><b>DELIMITAZIONE DELLA ZONA FRANCA</b></p> <p>La perimetrazione della zona franca in esame comprende i centri storici o centri abitati dei Comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara.</p>
9.2	<p><b>AGEVOLAZIONI</b></p> <p>Le agevolazioni consistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza di 100.000,00 euro del reddito prodotto nella zona franca;</li> </ul>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'esenzione dall'IRAP nel limite di 300.000,00 euro del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona franca;</li> <li>• nell'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella medesima zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.</li> </ul> <p>Le suddette esenzioni sono concesse esclusivamente per il periodo d'imposta in corso all'1.1.2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016).</p> <p>Le agevolazioni – che devono essere fruito nei limiti stabiliti dai regolamenti c.d. “<i>de minimis</i>” – sono attribuite alle imprese, con particolari caratteristiche, che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca.</p>
<p><b>9.3</b></p>	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI</b></p> <p>Sotto il profilo soggettivo, l'impresa beneficiaria deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere una micro impresa ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6.5.2003 n. 2003/361/CE e del DM 18.4.2005;</li> <li>• essere già costituita alla data di presentazione dell'istanza e, comunque, non oltre il 31.12.2014;</li> <li>• appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96;</li> <li>• avere avuto un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000,00 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;</li> <li>• svolgere la propria attività all'interno della zona franca; in particolare, tali micro imprese devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e devono rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti “<i>de minimis</i>” (regolamenti della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407 e 1408);</li> <li>• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili e non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali.</li> </ul> <p>Il rispetto delle menzionate condizioni è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.</p>
<p><b>9.4</b></p>	<p><b>MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>Le suddette agevolazioni sono fruito mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi mediante il modello F24.</p> <p>Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.</p> <p><b>Codice tributo</b></p> <p>Ai fini in esame, deve essere utilizzato il codice tributo “Z147” (istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 9.6.2016 n. 45).</p> <p><b>Compilazione del modello F24</b></p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);</li> <li>• il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l'anno d'imposta per il quale è riconosciuta l'agevolazione, nel formato “AAAA”.</li> </ul>
<p><b>9.5</b></p>	<p><b>CONTROLLI</b></p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario e l'importo dell'agevolazione concessa, nonché le eventuali variazioni.</p> <p>In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell'importo dell'agevolazione</p>

<i>segue</i>	<p>concessa, il modello F24 deve essere presentato telematicamente a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni da parte del Ministero all'Agenzia.</p> <p>Sulla base di tali dati, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati sui modelli di versamento.</p> <p>Il modello F24 è scartato nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni;</li><li>• oppure l'importo dell'agevolazione utilizzata risulti superiore all'ammontare del beneficio residuo.</li></ul>
--------------	---

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti